



COMUNE DI MORCOTE

Messaggio municipale no. 913

CONCERNENTE L'ADATTAMENTO DELLO STATUTO DEL CONSORZIO PROTEZIONE CIVILE (PCi) LUGANO CITTA'

(in relazione all'entrata in vigore della nuova legge sul consorzio dei Comuni (LCCom) del 22 febbraio 2010)

Gentile signora Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,

sottoponiamo alla vostra cortese attenzione la proposta di adattamento del documento che sta alla base del funzionamento della Regione di Protezione civile di Lugano Città.

Sull'argomento esprimiamo le seguenti osservazioni:

1. Premessa

Il presente progetto è direttamente conseguente all'entrata in vigore della nuova Legge sul consorzio dei Comuni (LCCom) la quale, a seguito di uno studio prolungatosi a fasi alterne per ca. 20 anni, dopo la decisione del Parlamento e la risoluzione di alcuni ricorsi giunti sino al Tribunale Federale, ha potuto finalmente essere formalmente attivata con il 1. settembre 2011.

La maggior parte delle proposte potrebbero quindi essere considerate degli adattamenti automatici ai quali tanto le Istanze locali politiche quanto quelle tecniche non possono derogare.

Accanto a queste modifiche vincolate vi sono, in ogni modo, alcuni aspetti per i quali il Legislatore, pur avendo fissato i principi, ha lasciato volutamente un certo margine di apprezzamento ed adattamento nell'applicazione; tale margine deve comunque essere regolamentato negli Statuti di ogni Ente in relazione al suo genere, alla sua situazione ed alle sue esigenze specifiche.

2. La situazione regionale

Sulla storia e sull'evoluzione della Protezione civile in generale e nel comprensorio del Luganese in particolare non vogliamo evidentemente ritornare in questa sede. Vale comunque la pena rammentare che l'attuale Statuto consortile è frutto del progetto sviluppatosi nel periodo 2006 - 2008 che ha permesso, tra l'altro, di perfezionare definitivamente l'integrazione dei Comuni precedentemente legati soltanto da una sorta di contratto di prestazioni (Statuto speciale).

In tale ambito era comunque stata anche ottimizzata la precedente versione, risalente al 1992, considerando

- le esperienze maturate sul campo nell'ultimo decennio;
- gli adattamenti intervenuti tanto nella Legge federale quanto in quella cantonale sulla Protezione civile;
- le più recenti tendenze in atto in questo settore nel resto del Cantone come pure a livello svizzero.

Anche se soltanto parzialmente, talune novità allora soltanto prospettate ed ora introdotte definitivamente dalla nuova LCCom, erano comunque già state riprese.

3. La proposta

Non si tratta quindi di stravolgere l'esistente ma bensì di completare l'opera avviata con la precedente visione, creando le premesse per una rinnovata collaborazione tra Istanze comunali e consortili, una maggiore dinamicità di funzionamento interno al Consorzio, fissando le basi che possano fungere da filo conduttore almeno per il prossimo decennio.

4. Obiettivi

L'operazione si prefigge quindi i seguenti obiettivi:

- adattare lo Statuto alla nuova LCCom
- creare la regolamentazione base per il prossimo futuro
- armonizzare la redazione del testo con la più recente tecnica legislativa

In modo indiretto essa riprende peraltro gli obiettivi generali della LCCom che possono essere così sintetizzati:

- garantire ai Comuni un primario e più incisivo controllo sull'attività dei Consorzi
- migliorare il funzionamento di quest'ultimi
- dotare i Consorzi di adeguati strumenti di controllo finanziario
- aprire la possibilità di modalità organizzative interne diverse rispetto alle forme precedenti

5. Lo Statuto

Lo Statuto, rispetto alla versione attuale, si presenta con una cinquantina di articoli di cui 19 di nuova introduzione e 3 abrogati. Ciò, come indicato, ha comunque comportato un adattamento anche nella tecnica redazionale (nuova numerazione, spostamento di titoli o capitoli, ecc.) senza per questo stravolgerne i contenuti essenziali.

LA CONSULTAZIONE

Pur con un certo assillo di tempo (il Cantone ha lanciato il progetto in piena estate 2011, con obiettivo di applicazione in parallelo alle elezioni 2012), nella fase di sviluppo, come per il passato, il Consorzio ha materializzato la sua volontà di coinvolgimento dei Comuni immediato e a 360 gradi.

Nel mese di settembre siamo stati infatti chiamati ad esprimerci non soltanto in relazione alla tempistica dell'operazione (si veda a tal proposito il punto 6.) ma anche e soprattutto in merito ai temi sui quali esiste un margine di apprezzamento, ma la cui introduzione dipenderà evidentemente dalle scelte formulate dalla maggioranza dei Comuni membri.

I temi sui quali abbiamo espresso il nostro parere sono principalmente i seguenti:

- *Rappresentatività*
- *Chiave di riparto finanziaria*
- *Deleghe dell'Esecutivo consortile alla sua Amministrazione*
- *Deleghe al Consorzio da parte dei Comuni (compiti accessori)*

Per una migliore comprensione e valutazione dei singoli temi a suo tempo ci sono stati forniti i seguenti elementi, che a nostra volta vi sottoponiamo:

Rappresentatività

Quantità totale dei voti attribuiti al rappresentante del Comune.

La nuova LCCom prevede, in particolare all'art. 15, che ogni Comune venga rappresentato in Consiglio consortile da un proprio mandatario (e, per i casi di necessità, da un suo sostituto). Questa persona opera, interviene e si esprime con il voto in funzione delle istruzioni fornite dal Comune stesso e per esso dal Municipio. Per questo motivo il rappresentante informa regolarmente il Municipio e redige inoltre un resoconto annuo al suo indirizzo.

In base all'art. 16 LCCom, ad ogni Comune viene attribuita una quantità di voti in proporzione alla sua popolazione, salvo che lo Statuto preveda una diversa modalità di attribuzione degli stessi.

I voti sono comunque espressi dalla/dal rappresentante del Comune nel Consiglio.

La Delegazione consortile propone di ripartire 36 voti su tutti i Comuni in proporzione alla loro popolazione, mantenendo l'attuale rapporto di un voto ogni 2500 abitanti o resto.

Al Comune di Lugano verrebbe attribuita la somma dei voti di tutti gli altri Comuni così da assicurargli, come già attualmente, almeno il 50% dei voti (considerando la sua popolazione allo stesso spetterebbe una rappresentanza di oltre il 67%).

Il risultato di queste modalità di ripartizione, nella situazione odierna e proiettate sui possibili prossimi progetti di aggregazione, è presentato nelle allegate tabelle.

Chiave di riparto

Calcolo effettuato unicamente sulla base della popolazione residente.

In passato, in tutti i Consorzi, per calcolare la partecipazione dei Comuni alle spese di gestione e d'investimento venivano utilizzate chiavi di riparto miste, ma che considerassero anche la capacità finanziaria. Quest'ultimo parametro era infatti obbligatoriamente previsto dalla Legge; la nuova LCCom non lo impone più.

Per quanto attiene la Protezione civile, più volte ci si era chinati su questo aspetto poiché fondamentalmente i suoi servizi (corsi, interventi, costruzioni, manutenzioni, equipaggiamenti, ecc.) come pure la rappresentatività politica, potevano invece essere soprattutto ricondotti alle necessità della popolazione residente.

Allo scopo di considerare questa situazione, nel calcolo della chiave di riparto del nostro Consorzio l'elemento "popolazione" nello Statuto è sempre stato raddoppiato rispetto alla forza finanziaria.

La Delegazione, conseguentemente alle riflessioni del passato, alla nuova situazione ed al fatto che il criterio della forza finanziaria viene già utilizzato in numerosi altri ambiti per il riequilibrio delle risorse tra Comuni dotati di maggiori o minori mezzi, per analogia con quanto applicato nella rappresentatività politica del Consorzio, per il futuro calcolo della ripartizione delle spese e degli investimenti propone di considerare unicamente la proporzione della popolazione.

Deleghe

Alla Delegazione consortile da parte del Consiglio consortile (e quindi, in fondo, da parte dei Comuni).

La nuova LCCom persegue anche l'obiettivo di snellire le procedure, rendere maggiormente operativi tanto l'organo Esecutivo quanto l'Amministrazione, sgravando nel contempo l'una o l'altra Istanza politica da competenze decisionali relativamente minori o d'ordinaria amministrazione.

In questo senso, in particolare all'art. 17, essa prevede la possibilità di delega da parte dei Comuni (del Consiglio consortile) di competenze supplementari alla Delegazione; di conseguenza vi è pure la possibilità di delega di competenze di quest'ultima a favore dell'Amministrazione e cioè al Segretario consortile e/o, nel caso specifico, al Comandante regionale.

Accanto a ciò occorre d'altra parte segnalare come la filosofia organizzativa della protezione civile negli ultimi anni, pur non sottoposta a stravolgimenti incisivi, in taluni ambiti è già mutata o si appresta gradualmente a farlo.

La Confederazione, in passato principale motore ed entità decisionale in materia di PCi, con la strada imboccata alcuni anni orsono e che sta portandola a "ripartire gli oneri in base alle competenze", ha già ridotto in tutto o in parte le proprie responsabilità, delegandole qua e là ai Cantoni o ai Comuni (e per essi alle organizzazioni regionali di PCi). Questo indirizzo è stato ancora recentemente ulteriormente consolidato con la versione aggiornata della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) entrata in vigore l'1.1.2012.

Il Cantone, nell'ambito dello studio inerente gli adeguamenti da apportare alle proprie basi legali, ha pure in realtà già operato numerose deleghe, se non decisionali quantomeno operative e finanziarie; in questo senso non vi è d'aver dubbi che tale tendenza troverà conferma nelle modifiche di legge il cui iter di sviluppo ed introduzione attualmente in atto dovrebbe concludersi nel primo semestre del 2013.

Quanto sopra influenza ormai da qualche tempo le modalità di lavoro delle autorità politiche regionali e dei responsabili dei rispettivi uffici consortili.

Tali istanze si trovano sempre più spesso ad essere gioco-forza coinvolte e a dover partecipare allo studio per l'introduzione di nuove disposizioni, come pure per la fornitura di servizi o ancora per l'acquisto di materiale o equipaggiamenti che oltre a necessitare di una decisione in tempi relativamente brevi, comportano comunque impegni finanziari di media grandezza.

Questa situazione si è pure sovente presentata per competenze ormai pienamente delegate ai Consorzi di PCi, per affrontare le quali è però opportuno trovare in termini sostanzialmente rapidi una soluzione comune alle sei Regioni ticinesi (per ovvi motivi di uniformità, risparmio, razionalità, ecc.) .

Pensiamo per esempio a:

- acquisizione dell'equipaggiamento e dell'abbigliamento per i militi, la cui fornitura avviene parzialmente ancora a cura della Confederazione, parzialmente nell'ambito di una "piattaforma" concepita dai Cantoni, mentre il rimanente viene ricercato sul mercato dai Consorzi singolarmente o in collaborazione;
- sviluppo e messa in opera di concetti e soluzioni per la manutenzione di equipaggiamento o materiale;
- gestione dei contributi sostitutivi;
- sviluppo o acquisto di piattaforme informatiche comuni;

Come indicato in ingresso, a questo stato di cose si aggiunge ora l'approccio previsto dalla nuova LCCom che, a differenza del passato, intende dare ancora maggiore importanza all'esecutivo consortile quale interlocutore dei Municipi e elemento deputato da un lato a sviluppare strategie e dall'altro a concretizzare i provvedimenti in funzione dell'interesse dei Comuni; il risultato è che anche i margini di manovra previsti in passato in campo amministrativo e finanziario appaiono talvolta ormai superati.

Prova ne sia che sempre più spesso negli ultimi due anni, per ovviare alla dicotomia esistente tra le direttive e le tempistiche stabilite da Confederazione e Cantone, frequentemente e con grandi difficoltà sia la Delegazione sia l'Amministrazione consortile sono stati costretti a trovare soluzioni ad hoc, comunque rispettose della legislazione cantonale e delle regolamentazioni locali, ma che non possono essere definite né semplici né soddisfacenti.

Grazie al progetto di nuovo Statuto s'intende ora affrontare e risolvere questo genere di carenze trovando una chiara regola per le troppe eccezioni.

Ciò che viene proposto risulta una soluzione giudiziosa, la quale molto si avvicina a quanto previsto per analogia nella LOC a favore del Municipio e dell'Amministrazione comunale, pur con importanti distinguo rispetto alla situazione dei Comuni che si trovano evidentemente ad operare in ambiti molto più disparati.

Pur fissando un limite di competenza, in particolare con l'ammontare massimo di spesa cumulativa in un anno, e per analogia con l'indirizzo adottato nella LOC e nella gestione comunale, in particolare per i Comuni con una popolazione superiore a 50'000 abitanti, il Consorzio, che conta una popolazione di oltre 85'000 abitanti, propone di demandare a favore della Delegazione le seguenti facoltà:

- *la decisione su investimenti fino ad un importo massimo di fr. 100'000.-- per oggetto/opera;*
- *la decisione su spese di carattere ordinario non preventivate, fino ad un importo annuo complessivo di fr. 50'000.--.*

Deleghe

Di competenze della Delegazione a favore dell'Amministrazione consortile (ed in particolare al Comandante ed al Segretario consortile).

Si richiama quanto indicato al punto precedente.

Il Consorzio propone di affidare all'Amministrazione consortile (regionale) la decisione in merito alle seguenti tematiche:

- *all'Amministrazione, e per essa al Comandante regionale:
la decisione su spese di carattere ordinario non preventivate, fino ad un importo di fr. 5'000.-- per oggetto;*
- *all'Amministrazione, e per essa al Segretario consortile:
la decisione su spese di carattere ordinario non preventivate, fino ad un importo di fr. 2'500.-- per oggetto.*

Eventuali altre deleghe puntuali (compiti accessori)

Che s'intendono affidare al Consorzio, da parte di uno o più Comuni, e che andranno regolate tramite mandati di prestazione.

La nuova LCCom all'art. 1 prevede la possibilità che al Consorzio possano essere delegati, su richiesta puntuale di uno o più Comuni, compiti accessori ai compiti principali previsti negli scopi di questa Istituzione.

In tal modo il Consorzio assumerebbe ancora maggiormente un ruolo di collaborazione con le Istanze locali e di piattaforma comune di competenze.

Se fosse il caso, tale facoltà deve essere espressamente precisata nello Statuto.

Per quanto riguarda il nostro Consorzio, la Delegazione ritiene che esso, diversamente dalle altre Regioni di Protezione civile del Cantone Ticino, ha già assunto compiutamente numerosi altri compiti accessori che la Legge affidava ai Comuni.

Basti pensare all'installazione ed alla gestione della rete d'allarme per la popolazione (sirene e telecomandi), alla manutenzione degli impianti di condotta di proprietà dei Comuni e dei rifugi pubblici per la popolazione, al collaudo e al controllo periodico dei rifugi nelle abitazioni private, ecc.

In questo senso propone di non prevedere l'attribuzione di ulteriori incarichi delegati.

POSIZIONE DEL COMUNE

In relazione ai temi enunciati al punto precedente, il Municipio è favorevole con le proposte formulate dalla PCi.

RISULTATO DELLA CONSULTAZIONE E DECISIONI

Tutti i 23 Comuni componenti il Consorzio si sono espressi durante la consultazione. Nell'indicare il risultato è stata quindi considerata questa quantità di Comuni ed i rispettivi voti (52), malgrado nel frattempo l'esito delle ultime votazioni sui progetti di aggregazione abbia ridotto a 15 i Comuni componenti la Regione e portato la quantità di voti a 36.

Il parere sui singoli oggetti come pure le principali osservazioni espresse dai Comuni sono stati i seguenti:

Tempistica: attivazione nuovo statuto e nomina nuovi organi nel 2013

Approvato all'unanimità

PROPOSTA DEL PROGETTO

Procedere con le diverse fasi per giungere alla definizione dei nuovi Delegati nel mese di aprile 2013 e la seduta costitutiva nel successivo inizio autunno.

Ripartizione globale dei voti (finora 52)

Approvato all'unanimità

PROPOSTA DEL PROGETTO

Procedere come previsto, considerando comunque le più recenti votazioni in tema di aggregazione (15 Comuni per un totale di 36 voti).

Mantenimento attribuzione voti singoli Comuni: 1 : 2'500

Approvato all'unanimità

PROPOSTA DEL PROGETTO

Vedi punto precedente.

Chiave di riparto: stabilita soltanto in base alla popolazione residente

Approvato dall'87 % dei Comuni (con l'89.3 % della popolazione e 47 voti su 52)

Osservazioni: la chiave di riparto che consideri sia la forza finanziaria sia la popolazione è ormai entrata nella consuetudine e va quindi mantenuta

PROPOSTA DEL PROGETTO

Procedere come previsto, modificando il concetto di ripartizione basandosi unicamente sulla popolazione residente

Delega attribuita alla Delegazione consortile: investimenti e spese
Approvato all'unanimità

Osservazioni: allo scopo di creare un quadro di riferimento finanziario preciso, si propone di fissare comunque un limite globale per anno.

PROPOSTA DEL PROGETTO

Procedere con quanto previsto fissando in ogni caso un limite globale annuo per la delega su spese d'investimento.

Delega su spese ordinate dalla Delegazione consortile: al Segretario e al Comandante regionale

Approvato dall' 87 % dei Comuni (con il 93.4 % della popolazione e 48 voti su 52)

Osservazioni: allo scopo di creare un quadro di riferimento finanziario preciso, l'importo delle spese delegate deve essere considerato per anno e non per oggetto

PROPOSTA DEL PROGETTO

Procedere come previsto. Introdurre le deleghe ma, oltre all'importo per oggetto, fissare comunque un limite di spesa globale annuale.

Esplicitare inoltre chiaramente la delega al Comandante della facoltà di decidere in materia di dispense dalla convocazione ai servizi di PCi (Delega già operativa in passato).

Delega di compiti accessori: dai Comuni al Consorzio

Approvato dal 21.7 % dei Comuni (con il 13.3 % della popolazione e 8 voti su 52)

Osservazioni: pur senza specificare, non escludere a priori questa possibilità lasciando all'Autorità politica questo adattamento con decisione caso per caso.

In ogni modo considerare come finora l'esecuzione degli Interventi di Pubblica Utilità (IPU) a favore dei Comuni.

PROPOSTA DEL PROGETTO

Malgrado il risultato del voto, gran parte dei Comuni ha indicato come l'inserimento di una facoltà generale possa essere comunque appropriata e soprattutto non crei particolari scompensi.

Si propone quindi di procedere inserendo una facoltà generale e delegando all'Autorità politica regionale la decisione circa l'opportunità e la fattibilità delle singole richieste di prestazione.

6. Modalità e tempi di realizzazione

Nelle proprie linee guida, come pure durante i due momenti informativi appositamente organizzati per tutti i Comuni e Consorzi, l'Autorità cantonale ha precisato l'iter di adeguamento dello Statuto, composto dalle sottostanti fasi

Delegazione consortile:	elabora la proposta di nuovo Statuto
Consiglio consortile:	preavvisa lo Statuto nuovo o adeguato
Assemblea o Consiglio comunale:	approva lo Statuto/gli adeguamenti e designa il rappresentante unico ed il supplente
Consiglio di Stato:	ratifica lo Statuto e decide su ev. divergenze
Consorzio:	convoca la seduta costitutiva

Essa ha inoltre proposto la seguente tempistica:

- elaborazione ed approvazione dei nuovi Statuti da parte dei Comuni, e ratifica da parte del Cantone, entro il 31 marzo 2012;
- rinnovo degli organi consortili sulla base della nuova Legge, entro il 31 luglio 2012.

In casi particolari ai Consorzi e ai Comuni che ne fanno richiesta, con giustificati motivi, è possibile concedere una deroga.

Se mettiamo in relazione l'iter con la tempistica, fin dall'avvio dell'operazione era già evidente ai più come, pur con tutta la buona volontà, fosse difficile prevedere il rispetto dei termini proposti.

Se a ciò aggiungessimo che nel comprensorio del nostro Consorzio vi sono in corso progetti di aggregazione che dovrebbero giungere a conclusione durante i prossimi 12 mesi, ben si può comprendere come la situazione abbia creato le premesse ed i motivi per rinviare l'entrata in vigore dei nuovi Statuti all'anno 2013.

In questo senso il Consorzio, in accordo e per conto di tutti i Comuni coinvolti, con istanza del 9 dicembre 2011 ha chiesto una deroga ottenendo l'autorizzazione al mantenimento degli Statuti in vigore e della permanenza in carica degli attuali organi consortili sino al 31 marzo 2013; sono inoltre riservate ulteriori proroghe anche a dipendenza del decorso e dell'esito dei processi aggregativi in atto.

Il Consorzio a tal proposito ha informato tutti i Comuni con lettera circolare dell'8 febbraio 2012.

Si auspica quindi che la decisione da parte di tutti i Consigli comunali venga adottata entro fine dicembre 2012.

Se ciò avverrà, lo Statuto potrà essere ratificato dal Consiglio di Stato nel corso dell'inverno. Entro la primavera 2013 sarà possibile nominare la/il rappresentante comunale nel Consiglio consortile e, se del caso, stabilire la/il candidata/o alla carica di membro della Delegazione consortile la cui elezione spetta insindacabilmente al Consiglio consortile (artt. 20 e 21 LCCom).

L'Assemblea costitutiva potrebbe quindi tenersi a fine estate 2013.

7. Conseguenze per il Comune

Attribuzione voti

Il nostro Comune mantiene invariata la propria rappresentanza con l'attribuzione di 1 voto.

Rappresentatività nel Consiglio consortile

Quale rappresentante nel legislativo regionale proponiamo la Signora Jolanda Isella.

Quale sostituto proponiamo il Signor Massimo Suter.

Finanze

Rispetto al passato, per la ripartizione degli oneri finanziari, con la proposta di applicazione unicamente del parametro popolazione, la spesa a carico del nostro Comune subisce un aumento di circa 0.5 punti percentuali, ciò che rapportato al risultato degli ultimi anni corrisponderebbe ad un incremento/diminuzione media di circa 110 franchi.

Le proiezioni sulla base del consuntivo regionale 2011, che considerano l'esito delle votazioni sui progetti di aggregazione, sono indicate nelle tabelle allegate.

8. Proposta di risoluzione

Il Municipio, in considerazione di quanto precede, invita codesto lodevole Legislativo a voler

RISOLVERE:

1. E' approvato l'adattamento dello Statuto del Consorzio PCi Regione di Lugano Città.
2. La Signora Jolanda Isella è designata quale rappresentante comunale nel Consiglio consortile.
Quale sostituto è designato il Signor Massimo Suter.

Con i migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
Nicola Brivio



Il Segretario
Luca Cavadini

Allegati:

- Progetto di Statuto adattato (allegato no. 1)
- Tabella di comparazione e commento ai singoli articoli (allegato no. 2)
- Tabella di ripartizione dei costi e dei voti - proiezione (allegato no. 3)
- Cartina Territorio consortile 2013 (allegato no. 4)

Per esame e rapporto

Gestione	Legislazione e petizioni
	•

Approvato con risoluzione municipale no. 485 del 15 ottobre 2012.

ADATTAMENTO DELLO STATUTO DEL CONSORZIO PROTEZIONE CIVILE LUGANO CITTA'

PROGETTO STATO AL 23.5.12

Tutte le definizioni del presente documento sono enunciate in forma maschile.

Le medesime sono da considerare in tutto e per tutto anche in forma femminile.

CAPO I – GENERALITA'

Art. 1
Denominazione Con la denominazione di Consorzio Protezione Civile Regione di Lugano Città (in seguito Consorzio) è costituito un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom) nonché della Legge sulla protezione civile del 26 febbraio 2007.

Il Consorzio è una corporazione di diritto pubblico.

Art. 2
Scopo Il Consorzio ha per scopo la preparazione, l'organizzazione e l'esercizio in comune, nel territorio giurisdizionale dei Comuni consorziati, di tutti i servizi della Protezione civile (in seguito PCi), come previsto dalle vigenti disposizioni federali e cantonali in materia.
Su puntuale richiesta di tutti o di parte dei Comuni, il Consorzio può inoltre svolgere ulteriori incarichi accessori, comunque connessi con i compiti principali della PCi, attraverso mandati di prestazione.

Art. 3
Competenze comunali delegate Sono delegate al Consorzio le seguenti competenze di regola attribuite ai singoli Comuni consorziati:

- a) istituire una direzione regionale e un ufficio di PCi quale organo esecutivo locale provvedendo all'assunzione del personale necessario al suo funzionamento;
- b) ordinare e procurare il materiale e l'equipaggiamento necessari per l'intervento;
- c) allestire il piano delle realizzazioni di rifugi pubblici;
- d) realizzare i rifugi pubblici;
- e) incassare e gestire i contributi sostitutivi dell'obbligo di formazione dei rifugi;
- f) designare gli impianti e le attrezzature che possono essere messi provvisoriamente a disposizione di terzi, senza pregiudizio per la PCi.

Art. 4 I Comuni consorziati sono (in ordine alfabetico):

Comuni consorziati (raggruppamento)	1. Canobbio	9. Muzzano
	2. Collina d'Oro	10. Paradiso
	3. Comano	11. Porza
	4. Grancia	12. Savosa
	5. Lugano	13. Sorengo
	6. Massagno	14. Vezia
	7. Melide	15. Vico Morcote
	8. Morcote	

Nel caso di aggregazione tra Comuni appartenenti al Consorzio il sovrastante elenco è automaticamente adeguato.

Il caso di aggregazioni con Comuni esterni al Consorzio comporta per contro la modifica dello Statuto applicando gli artt. 7 e 10 della LCCom.

Art. 5 Il comprensorio del Consorzio si estende su tutto il territorio giurisdizionale dei Comuni consorziati.

Comprensorio e sede La sede del Consorzio è a Lugano.

Art. 6 Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.
Durata

CAPO II – ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 7

Organi

Gli organi del Consorzio sono:

- a) il Consiglio consortile (in seguito Consiglio);
- b) la Delegazione consortile (in seguito Delegazione).

Essi stanno in carica una legislatura.

L'esame della gestione finanziaria è affidato ad un organo di controllo esterno.

Art. 8

Consiglio consortile

*Composizione,
elezione, eleggibilità
e incompatibilità*

Il Consiglio si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune.

Il supplente presenzia solo in caso di assenza del titolare.

Il rappresentante ed il supplente sono eletti dai Consigli comunali su proposta dei Municipi entro tre mesi dalle elezioni comunali.

E' eleggibile quale rappresentante o supplente del Comune nel Consiglio ogni cittadino avente diritto di voto (municipali, membri dei Legislativi, funzionari comunali anche non domiciliati nel comprensorio consortile, terzi).

La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile o di impiegato del Consorzio.

Art. 9

*Dimissioni e rinuncia
alla carica*

Le dimissioni e la rinuncia alla carica devono essere motivate.

Esse sono inoltrate al Municipio di riferimento che le trasmette al proprio Consiglio comunale per decisione alla prossima seduta.

Il Municipio comunica tempestivamente al Consorzio la decisione adottata, il nominativo del nuovo rappresentante e se del caso del relativo nuovo supplente.

Art. 10

Frequenza

La partecipazione alle sedute del Consiglio è obbligatoria.

Se il rappresentante del Comune e/o il suo supplente, si sottraggono senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, il Presidente del Consiglio segnala il caso al rispettivo Municipio.

Art. 11

Voti e riparto

Nel Consiglio consortile vengono attribuiti 36 voti.

La ripartizione degli stessi tra i Comuni è stabilita all'inizio di ogni legislatura, tenuto conto della popolazione residente permanente secondo i dati dell'Ufficio di statistica.

Al Comune di Lugano spetta la metà dei voti.

La quota rimanente viene attribuita agli altri Comuni in ragione di un voto ogni 2'500 abitanti.

Ogni Comune ha diritto ad almeno un voto. Gli eventuali voti eccedenti sono ripartiti in base al maggior resto.

Art. 12
Competenze

Il Consiglio, riservate le competenze dei Comuni, è l'organo superiore del Consorzio.

Esso in particolare:

- a) esamina e approva i conti consuntivi e preventivi del Consorzio;
- b) esercita la sorveglianza sull'Amministrazione consortile;
- c) autorizza le spese di investimento;
- d) provvede alle nomine di sua competenza ed in particolare del suo Presidente e della Delegazione consortile;
- e) decide le opere e le attrezzature consortili sulla base di preventivi e di progetti definitivi; accorda i crediti necessari e fissa il termine entro il quale i finanziamenti di cui alla lettera c) decadono se non utilizzati;
- f) delibera sulle spese non previste nel bilancio preventivo quando superino l'importo di fr. 50'000.-- (limite complessivo) di competenza della Delegazione;
- g) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili;
- h) adotta, modifica, sospende e abroga i Regolamenti consortili;
- i) autorizza la Delegazione ad intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere. Sono riservate le procedure amministrative;
- j) autorizza l'utilizzo dei contributi sostitutivi per il finanziamento di opere o attività regionali, sentito il parere dell'Autorità cantonale;
- k) ratifica gli eventuali mandati di prestazione stipulati dalla Delegazione con i Comuni consorziati per l'esecuzione di compiti accessori inerenti alla PCi;
- l) esercita tutte le competenze che non siano espressamente conferite da leggi speciali o dallo Statuto ad altro organo.

Art. 13
Seduta costitutiva

Il Consiglio è convocato dalla Delegazione consortile uscente entro 30 giorni dalla comunicazione di tutti i rappresentanti comunali.

La seduta è aperta dal consigliere più anziano per età .

Art. 14
Funzionamento

Il Consiglio funziona e delibera, per analogia, secondo i disposti degli articoli 46 cpv. 1, 50 cpv. 3, 51, 52, 55, 57, 62, 64, 65, 66 Legge organica comunale (LOC).

I rappresentanti agiscono su istruzione dei Municipi dei Comuni e redigono un resoconto annuo al loro indirizzo.

Art. 15
Ritiro e rinvio di messaggi

I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio.

Il Consiglio può decidere il rinvio dei messaggi alla Delegazione.

Art. 16
Sessioni ordinarie

Il Consiglio si riunisce in due sessioni ordinarie annuali.

La prima sessione è convocata entro il 30 giugno ed esamina principalmente il conto consuntivo dell'esercizio precedente.

La seconda sessione, da tenersi entro il 31 dicembre, esamina in ogni caso il preventivo dell'anno seguente.

Art. 17
*Sessioni
straordinarie*

Il Consiglio si riunisce inoltre, quando ciò sia chiesto:

- dalla Delegazione consortile;
- da almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati, con domanda scritta e motivata alla Delegazione, indicando gli oggetti da discutere; la Delegazione fissa la data della sessione e ne ordina la convocazione.

Art. 18
Convocazione

Il Presidente del Consiglio d'intesa con la Delegazione fissa la data della sessione e, con un preavviso di almeno sette giorni, ne ordina la convocazione con comunicazione personale scritta ai rappresentanti comunali, ai Municipi e con avviso agli albi dei Comuni consorziati.

La convocazione d'urgenza deve pervenire ai rappresentanti e ai Municipi al più tardi il giorno antecedente la riunione.

Art. 19
Deliberazioni

Il Consiglio è diretto da un Presidente nominato a rotazione annuale.

Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica e può deliberare solo se sono presenti rappresentanti dei Comuni che dispongono della maggioranza assoluta dei voti.

Se il Consiglio non può deliberare per mancanza del numero legale, il Presidente procede ad una nuova convocazione.

Il Consiglio decide a maggioranza assoluta dei voti presenti.

La Delegazione vi partecipa in corpore o con una rappresentanza, senza diritto di voto.

Il Presidente ed i membri della Delegazione possono prendere parte alla discussione solo in nome della Delegazione e a sostegno delle proposte formulate da quest'ultima.

Art. 20
Sistema di voto

Le votazioni avvengono, di regola, a voto aperto per alzata di mano.

Art. 21
Urgenza

Il Consiglio non può deliberare su oggetti non compresi nell'ordine del giorno, se non è accolta l'urgenza dalla maggioranza assoluta dei membri.

L'urgenza non può essere dichiarata per le mozioni e nella seduta costitutiva.

Art. 22
*Revoca
di risoluzioni*

Il Consiglio può revocare una risoluzione, con il voto della maggioranza assoluta dei membri, riservati i diritti dei terzi.

Art. 23
*Verbali delle
sedute*

1. Il Segretario consortile, o in sua assenza una persona designata dal Presidente del Consiglio, redige il verbale che deve contenere:
 - a) la data e l'ordine del giorno;
 - b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;
 - c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni;
 - d) il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto.
2. Il contenuto riguardante le lettere a) , b) e c) deve essere letto seduta stante, approvato e firmato dal Presidente e dal Segretario.
3. Il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto è verbalizzato a parte e approvato nella seduta successiva.

Per la redazione del verbale è ammesso l'ausilio di mezzi tecnici di registrazione.

Art. 24
Delegazione
consortile
Composizione

La Delegazione si compone di cinque membri compreso il Presidente.
Di regola un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri della Delegazione.

Art. 25
Elezione,
incompatibilità

- 1) La Delegazione è nominata dal Consiglio nella seduta costitutiva.
- 2) Sono eleggibili i cittadini domiciliati e aventi diritto di voto nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio.
- 3) L'elezione avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera la quantità delle persone da eleggere. Se per l'elezione dei membri della Delegazione vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.
- 4) La carica di membro della Delegazione è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio o di impiegato del Consorzio.

Art. 26
Presidente

Il Presidente e il Vicepresidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione nel suo interno, a scrutinio segreto.

In presenza di più proposte le stesse vengono messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.

L'elezione avviene in forma tacita quando si ha un'unica proposta.

Art. 27
Competenze

La Delegazione dirige l'Amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi e lo rappresenta di fronte ai terzi.

In particolare:

- esegue o fa eseguire le risoluzioni del Consiglio;
- allestisce ogni anno il conto preventivo e quello consuntivo;
- provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni nonché delle tasse e dei contributi da altre fonti;
- provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo o dal presente Statuto;
- propone al Consiglio l'utilizzo dei contributi sostitutivi per il finanziamento di opere, attrezzature o attività regionali;
- nomina il proprio Presidente e Vicepresidente alla sua prima seduta di quadriennio;
- nomina il Segretario consortile;
- nomina il Comandante regionale e gli impiegati consortili;
- designa i membri dello Stato Maggiore Consortile d'Emergenza per la gestione di avvenimenti gravi o catastrofici (SMCE);
- delibera sui concorsi effettuati in base alle apposite leggi;
- delibera sulle offerte presentate secondo le disposizioni della Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 e successive modifiche;
- cura l'esecuzione dei regolamenti consortili;
- decide la chiamata in servizio delle formazioni d'intervento in caso di catastrofe.

Essa esplica inoltre le competenze delegate secondo l'art. 28 dello Statuto.

Art. 28
Deleghe

In applicazione dell'art. 17 LCCom ed in relazione agli oggetti di cui all'art. 12 lettere c), e), g), i) e l) dello Statuto, sono delegate le seguenti decisioni

- a) alla Delegazione consortile:
 - la decisione su investimenti fino ad un importo massimo di fr. 100'000.-- per oggetto/opera, ed un importo annuo complessivo di fr. 250'000.-- ;
 - la decisione su spese di carattere ordinario non preventivate, fino ad un importo annuo complessivo di fr. 50'000.-- ;
- b) all'Amministrazione consortile, e per essa al Comandante regionale:
 - la decisione su spese di carattere ordinario non preventivate, fino ad un importo di fr. 5'000.-- per oggetto, ma un massimo di fr. 20'000.-- per anno ;
 - la decisione in materia di dispense dalla convocazione a servizi di PCi;
- c) all'Amministrazione consortile, e per essa al Segretario consortile:
 - la decisione su spese di carattere ordinario non preventivate, fino ad un importo di fr. 2'500.-- per oggetto, ma un massimo di fr. 10'000.-- per anno.

Art. 29
Funzionamento

La Delegazione è convocata dal suo Presidente per le sedute ordinarie nei giorni prestabiliti e, inoltre, quando egli lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei membri della Delegazione.

Il Presidente dirige le sedute.

Per validamente deliberare, alla seduta deve essere presente la maggioranza assoluta dei membri.

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza possibilità di astenersi. In caso di parità è esperita una seconda votazione in una seduta successiva; in caso di nuova parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

La Delegazione consortile per il resto funziona, per analogia, secondo le norme del Titolo II capitolo IV LOC, tranne gli artt. 80 - 82, 106 - 112 inclusi, e 116.

Art. 30
Organo esterno

L'organo esterno di cui all'art. 7 dello Statuto è designato dalla Delegazione per il quadriennio, sentito il preavviso dei Municipi dei Comuni consorziati.

Esso opera secondo le modalità previste dalla LOC e dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni.

CAPO III – FINANZIAMENTO E GESTIONE

Art. 31
Finanziamento

Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:

- le quote di partecipazione dei Comuni;
- i sussidi federali e cantonali;
- i contributi sostitutivi;
- gli interessi maturati sulla eventuale liquidità;
- le entrate straordinarie.

Il Consorzio non può prelevare imposte.

Art. 32
*Quote di
partecipazione dei
Comuni*

La ripartizione delle spese è eseguita annualmente in modo proporzionale sulla base della popolazione residente permanente risultante dall'ultimo Annuario statistico.

Art. 33 <i>Sussidi e contributi sostitutivi</i>	1) Il Consorzio incassa i contributi sostitutivi per l'esonero dalla formazione dei rifugi obbligatori di PCi. 2) Il Consorzio è autorizzato all'incasso dei sussidi federali e cantonali.
Art. 34 Opere consortili, forniture, servizi e attrezzature	1) Il Consorzio è responsabile per la realizzazione delle opere e per l'acquisizione di attrezzature e servizi di cui all'art. 12 dello Statuto. 2) Esso attiva e gestisce i relativi crediti ed ammortamenti nell'ambito dei propri conti e conformemente al piano finanziario.
Art. 35 Beni consortili	Ai beni consortili sono applicabili i disposti del Titolo VI LOC
Art. 36 Piano finanziario	1) Il Consorzio si dota di un piano finanziario secondo le norme della LOC. 2) Il piano finanziario va sottoposto per discussione al Consiglio consortile. 3) La Delegazione consortile invia preventivamente una copia del piano finanziario ai Municipi, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile in cui viene discusso.
Art. 37 Gestione <i>Tenuta dei conti</i>	Per la tenuta dei conti sono applicabili per analogia le norme del Titolo V Capitolo I LOC e del Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni (del 30 giugno 1987).
Art. 38 <i>Conti preventivi</i>	1) La Delegazione consortile invia una copia dei conti preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati e al Consiglio di Stato almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile. 2) I Municipi possono chiedere approfondimenti puntuali alla Delegazione consortile in applicazione dell'art. 35 LCCom.
Art. 39 <i>Conti consuntivi</i>	1) La Delegazione invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali in Consiglio, al Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio. 2) L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio. 3) I Municipi di Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo. 4) La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.
Art. 40 Obbligo di coinvolgimento e d'informazione	1) Progetti, preventivi definitivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti del Consorzio sono anticipatamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati ed ai rispettivi rappresentanti, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile; 2) Gli altri oggetti di cui all'art. 17 LCCom, vanno sottoposti ai Municipi e ai rispettivi rappresentanti, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile; 3) Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire ragguagli e documentazione sulla gestione del Consorzio; 4) I Municipi informano annualmente i loro Legislativi sull'attività del Consorzio.
Art. 41 Convenzioni e mandati di prestazione	Il Consorzio può sottoscrivere convenzioni o mandati di prestazione con Comuni membri per l'esecuzione di compiti accessori ma strettamente connessi con i mandati di PCi. I Comuni interessati se ne assumono i relativi costi.
Art. 42 Regolamenti	1) I regolamenti del Consorzio sono adottati dal Consiglio consortile; 2) I regolamenti sono esposti al pubblico in tutti i Comuni consorziati per un periodo di 15 giorni durante il quale ogni persona o ente direttamente interessato può presentare ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essi contenute; 3) Per quanto non stabilito dalla LCCom, sono applicabili per analogia gli artt. 186 e segg. della LOC.

CAPO IV – NORME VARIE

- Art. 43**
Segretario e dipendenti consortili
- 1) Il Segretario consortile è nominato dalla Delegazione consortile fuori dalla stessa.
 - 2) Esso funge nel contempo da Segretario del Consiglio consortile.
 - 3) Al Comandante regionale e ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I LOC e l'apposito regolamento organico.
- Art. 44**
Diritto di firma
- Le firme congiunte del Presidente o del Vice presidente della Delegazione con il Segretario, vincolano il Consorzio di fronte a terzi.
- Art. 45**
Pubblicazione delle risoluzioni
- Il Presidente della Delegazione provvede entro cinque giorni all'esposizione agli albi di tutti i Comuni consorziati e alla pubblicazione nel Foglio ufficiale delle risoluzioni del Consiglio e, quando l'interesse generale lo richiede, della Delegazione.
- Per la decorrenza dei termini fa stato la pubblicazione nel Foglio ufficiale.
- Art. 46**
Ricorsi
- Il Comune, tramite il Municipio, è legittimato a interporre ricorsi contro le decisioni degli organi consortili (fatta eccezione per i regolamenti) e le opposizioni di cui agli artt. 7 cpv. 4, 10 cpv. 2, 43 cpv. 2 e 46 LCCom.
- Art. 47**
Scioglimento del Consorzio
- Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio.
- E' riservata la ratifica del Consiglio di Stato.
- Contro la decisione del Consiglio di Stato è data facoltà ai Comuni consorziati di ricorrere entro il termine di 30 giorni.
- Art. 48**
Pubblicazione
- Il decreto d'istituzione o di scioglimento del Consorzio deve essere pubblicato nel Foglio ufficiale e all'albo dei Comuni consorziati.
- Art. 49**
Entrata in vigore
- Trascorsi i termini di ricorso il presente Statuto entra in vigore dopo la ratifica del Consiglio di Stato.

CAPO V – NORME TRANSITORIE

- Art. 50**
Norme transitorie
Ripartizione costi di gestione
- La ripartizione dei costi per la gestione 2013 (quote di partecipazione dei Comuni) avviene utilizzando ancora i parametri stabiliti dallo Statuto 6 ottobre 2008.
- Le nuove interessenze dei Comuni saranno considerate con la gestione 2014.
- Art. 51**
Interesse remunerativo
- I contributi sostitutivi già incassati dai singoli Comuni, prima dell'entrata in vigore del presente Statuto, sono da riversare al Consorzio entro il termine di 1 anno.
- In caso di pagamento in rate l'ammontare dovuto deve essere versato in ragione di almeno il 20% per anno. Sull'importo rimanente al Comune è dovuto al Consorzio un saggio pari all'interesse remunerativo riconosciuto sulla liquidità di quest'ultimo dalla Città di Lugano.

Tabella di comparazione e commento

ATTUALE (6.10.2008)	PROGETTO	COMMENTO
	Tutte le definizioni del presente documento sono enunciate in forma maschile. Le medesime sono da considerare in tutto e per tutto anche in forma femminile.	
CAPO I – GENERALITA'		
Art. 1- Denominazione Con la denominazione di Consorzio Protezione Civile Regione di Lugano Città (in seguito Consorzio) è costituito un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 21 febbraio 1974 (LCC) nonché della Legge sulla protezione civile del 26 febbraio 2007.	Art. 1- Denominazione Con la denominazione di Consorzio Protezione Civile Regione di Lugano Città (in seguito Consorzio) è costituito un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom) nonché della Legge sulla protezione civile del 26 febbraio 2007. Il Consorzio è una corporazione di diritto pubblico.	Il testo è stato adeguato in base alla data di approvazione della nuova Legge da parte del Gran Consiglio rispettivamente alla nuova sigla. Tema previsto dall'art. 1 nuova LCCom.
Art. 2 - Scopo Il Consorzio ha per scopo la preparazione, l'organizzazione e l'esercizio in comune, nel territorio giurisdizionale dei Comuni consorziati, di tutti i servizi della Protezione civile (in seguito PCi), come previsto dalle vigenti disposizioni federali e cantonali in materia.	Art. 2 - Scopo Il Consorzio ha per scopo la preparazione, l'organizzazione e l'esercizio in comune, nel territorio giurisdizionale dei Comuni consorziati, di tutti i servizi della Protezione civile (in seguito PCi), come previsto dalle vigenti disposizioni federali e cantonali in materia. Su puntuale richiesta di tutti o di parte dei Comuni, il Consorzio può inoltre svolgere ulteriori incarichi accessori, comunque connessi con i compiti principali della PCi, attraverso mandati di prestazione.	Tema previsto dagli artt. 1,2 e 6 nuova LCCom. Questa facoltà è stata introdotta su richiesta di alcuni Comuni anche se, contrariamente ad altre Regioni di PCi, nel nostro Consorzio i compiti primari ed i servizi accessori (quali la manutenzione dei rifugi, la gestione del sistema d'allarme sirene, ecc.) sono sempre stati eseguiti per tutti i Comuni indistintamente, nel quadro dei servizi base. Gli oneri derivanti contribuiscono a formare i costi di gestione al cui finanziamento i Comuni partecipano equamente. Per ovvi motivi d'imparzialità e di trasparenza l'esecuzione d'incarichi accessori, valutati ed approvati dall'autorità politica in funzione del senso e della pertinenza, dovranno essere finanziati dai/dai Comuni richiedenti sulla base dei singoli contratti/accordi

ATTUALE (6.10.2008)	PROGETTO	COMMENTO
Art. 3 - Competenze comunali delegate Sono delegate al Consorzio le seguenti competenze di regola attribuite ai singoli Comuni consorziati: - istituire una direzione regionale e un ufficio di Protezione civile quale organo esecutivo locale provvedendo all'assunzione del personale necessario al suo funzionamento; - ordinare e procurare il materiale e l'equipaggiamento necessari per l'intervento; - allestire il piano delle realizzazioni di rifugi pubblici; - realizzare i rifugi pubblici; - incassare e gestire i contributi sostitutivi dell'obbligo di formazione dei rifugi; - designare gli impianti e le attrezzature che possono essere messi provvisoriamente a disposizione di terzi, senza pregiudizio per la PCi.	Art. 3 - Competenze comunali delegate Sono delegate al Consorzio le seguenti competenze di regola attribuite ai singoli Comuni consorziati: - istituire una direzione regionale e un ufficio di PCi quale organo esecutivo locale provvedendo all'assunzione del personale necessario al suo funzionamento; - ordinare e procurare il materiale e l'equipaggiamento necessari per l'intervento; - allestire il piano delle realizzazioni di rifugi pubblici; - realizzare i rifugi pubblici; - incassare e gestire i contributi sostitutivi dell'obbligo di formazione dei rifugi; - designare gli impianti e le attrezzature che possono essere messi provvisoriamente a disposizione di terzi, senza pregiudizio per la PCi.	Tema previsto dall'art. 6 lett. c) nuova LCCom. L'aspetto dell'incasso e della gestione dei contributi sostitutivi è stato modificato con i cambiamenti della rispettiva Legge federale (LPPC) entrata in vigore l'1.1.12. Lo Statuto verrà se del caso ulteriormente modificato in funzione delle modalità che si vorranno adottare nel nostro Cantone e che dovranno fare l'oggetto di una mutazione della relativa Legge d'applicazione.
Art. 4 - Comuni consorziati (raggruppamento) I Comuni consorziati sono (in ordine alfabetico): - Bogno - Cadro - Canobbio - Carabietta - Carona - Certara - Cimadara - Collina d'Oro - Comano - Grancia - Lugano - Massagno - Melide - Morcote - Muzzano - Paradiso - Porza - Savosa - Sonvico - Sorengo - Valcolla - Vezia - Vico Morcote Nel caso di aggregazione tra Comuni appartenenti al Consorzio il sovrastante elenco viene automaticamente adeguato entro il termine di un anno. Il caso di aggregazioni con Comuni esterni al Consorzio comporta per contro la modifica dello Statuto applicando gli artt. 7 e 10 della LCC	Art. 4 - Comuni consorziati (raggruppamento) I Comuni consorziati sono (in ordine alfabetico): - Canobbio - Collina d'Oro - Comano - Grancia - Lugano - Massagno - Melide - Morcote - Muzzano - Paradiso - Porza - Savosa - Sorengo - Vezia - Vico Morcote Nel caso di aggregazione tra Comuni appartenenti al Consorzio il sovrastante elenco è automaticamente adeguato. Il caso di aggregazioni con Comuni esterni al Consorzio comporta per contro la modifica dello Statuto applicando gli artt. 7 e 10 della LCCom	L'elenco dei Comuni è stato adeguato in funzione degli ultimi risultati della procedura di aggregazione. Carabietta è stato aggregato a Collina d'Oro con le elezioni 2012. E' stata adeguata la sigla impiegata conformemente a quella della nuova Legge cantonale. La Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni stabilisce il termine di un anno per l'adeguamento degli statuti (automatico o non) e la possibile deroga da parte del CdS.

ATTUALE (6.10.2008)		PROGETTO	COMMENTO
Art. 5 - Comprensorio e sede	Il comprensorio del Consorzio si estende su tutto il territorio giurisdizionale dei Comuni consorziati. La sede del Consorzio è a Cadro.	Art. 5 - Comprensorio e sede La sede del Consorzio è a Lugano.	Tema previsto dall'art. 6 nuova LCCom.
Art. 6 - Durata	Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.	Art. 6 - Durata Nessun cambiamento.	Adeguato in relazione all'esito delle votazioni sulle aggregazioni. Tema previsto dall'art. 6 nuova LCCom.
CAPO II – ORGANI DEL CONSORZIO			
Art. 7 - Organi	Gli organi del Consorzio sono: a) il Consiglio consortile (in seguito Consiglio); b) la Delegazione consortile (in seguito Delegazione); c) la Commissione della Gestione (in seguito Gestione). Essi stanno in carica una legislatura. L'esame della gestione finanziaria è affidato ad un organo di controllo esterno.	Art. 7 - Organi Gli organi del Consorzio sono: a) il Consiglio consortile (in seguito Consiglio); b) la Delegazione consortile (in seguito Delegazione). Essi stanno in carica una legislatura. L'esame della gestione finanziaria è affidato ad un organo di controllo esterno.	Testo adeguato in base all'art. 14 nuova LCCom. La Commissione della Gestione non è più prevista.

ATTUALE (6.10.2008)	PROGETTO	COMMENTO
Art. 8 - Consiglio consortile <i>Composizione e ripartizione</i> 1) Il Consiglio è composto dai rappresentanti dei Comuni, proporzionalmente alla loro popolazione, in ragione di un membro ogni 2'500 abitanti e uno per ogni resto. Ogni Comune ha diritto ad essere rappresentato con almeno un membro. La ripartizione degli stessi tra i Comuni è stabilita all'inizio di ogni legislatura , tenuto conto della popolazione legale permanente secondo i dati dell'Ufficio di statistica. Un Comune può avere diritto al massimo al 50% dei delegati. Al Comune di Lugano spetta una quantità di membri pari alla somma dei delegati di tutti gli altri Comuni. 2) In caso di aggregazione di Comuni, l'adeguamento della ripartizione dei membri delegati avviene giusta l'art. 18 della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni.	Art. 8 - Consiglio consortile <i>Composizione, elezione, eleggibilità e incompatibilità</i> Il Consiglio si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenza solo in caso di assenza del titolare. Il rappresentante ed il supplente sono eletti dai Consigli comunali su proposta dei Municipi entro tre mesi dalle elezioni comunali. E' eleggibile quale rappresentante o supplente del Comune nel Consiglio ogni cittadino avente diritto di voto (municipali, membri dei Legislativi, funzionari comunali anche non domiciliati nel comprensorio consortile, terzi). La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile o di impiegato del Consorzio.	Nuovo testo in base agli artt. 15 - 17 nuova LCCom.
Art. 9 - Elezione, eleggibilità e incompatibilità 1) I membri del Consiglio sono eletti nei rispettivi Comuni dalle Assemblee o dai Consigli comunali, secondo il sistema proporzionale, in occasione della seduta costitutiva a seguito del rinnovo dei poteri comunali. L'elezione avviene entro 30 giorni dalle elezioni applicando l'art. 73 della Legge organica comunale (LOC) per l'elezione da parte del Consiglio comunale. I membri del Consiglio stanno in carica quattro anni. 2) E' eleggibile ogni cittadino in possesso dei diritti politici, domiciliato in uno dei Comuni consorziati. 3) Contemporaneamente all'elezione dei membri saranno pure designati, dagli stessi organi e con il medesimo sistema di cui al cpv. 1, un numero di subentranti pari a quello dei membri di diritto. 4) La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione e di impiegato a tempo pieno o parziale del Consorzio. 5) Qualora un membro del Consiglio sia nominato in seno alla Delegazione, lo stesso è sostituito automaticamente dal primo subentrante designato dal suo Comune.	INTEGRATO NELL'ARTICOLO 8	

ATTUALE (6.10.2008)	PROGETTO	COMMENTO
	Art. 9 - Dimissioni e rinuncia alla carica NUOVO Le dimissioni e la rinuncia alla carica devono essere motivate. Esse sono inoltrate al Municipio di riferimento che le trasmette al proprio Consiglio comunale per decisione alla prossima seduta. Il Municipio comunica tempestivamente al Consorzio la decisione adottata, il nominativo del nuovo rappresentante e se del caso del relativo nuovo supplente.	Ripreso per analogia quanto previsto nella LOC.
	Art. 10 - Frequenza NUOVO La partecipazione alle sedute del Consiglio è obbligatoria. Se il rappresentante del Comune e/o il suo supplente, si sottraggono senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, il Presidente del Consiglio segnala il caso al Municipio.	Ripreso per analogia quanto previsto nella LOC.
	Art. 11 - Voti e riparto PRECEDENTEMENTE INTEGRATO NELL'ARTICOLO 8 Nel Consiglio consortile sono attribuiti 36 voti. La ripartizione degli stessi tra i Comuni è stabilita all'inizio di ogni legislatura, tenuto conto della popolazione residente permanente secondo i dati dell'Ufficio di statistica. Al Comune di Lugano spetta la metà dei voti. La quota rimanente viene attribuita agli altri Comuni in ragione di un voto ogni 2'500 abitanti. Ogni Comune ha diritto ad almeno un voto. Gli eventuali voti eccedenti sono ripartiti in base al maggior resto.	Testo adeguato in base agli artt. 15 e 16 nuova LCCom.

ATTUALE (6.10.2008)	PROGETTO	COMMENTO
Art. 10 - Competenze Il Consiglio è l'organo superiore del Consorzio ed ha funzioni analoghe a quelle del Consiglio comunale. In particolare: a) elegge tra i suoi membri - il Presidente - 2 Vicepresidenti - 2 scrutatori; b) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; c) delibera sulle spese non previste nel bilancio preventivo quando superino l'importo di fr. 50'000.00 (limite complessivo) di competenza della Delegazione d) nomina la Delegazione, il Presidente della stessa e la Gestione; e) decide l'esecuzione delle opere consortili in conformità ai preventivi ed ai progetti definitivi, adotta il relativo piano di finanziamento ed autorizza la Delegazione a contrarre i mutui necessari; f) autorizza l'alienazione, la commutazione d'uso e di godimento dei beni consortili; g) autorizza l'utilizzo dei contributi sostitutivi per il finanziamento di opere o attività regionali, sentito il parere dell'autorità cantonale; h) adotta i regolamenti consortili; i) ratifica le eventuali convenzioni stipulate dalla Delegazione con in Comuni per l'esecuzione di servizi inerenti la PCi non previsti dal presente Statuto; j) autorizza la Delegazione a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative; k) esercita tutte le competenze che non siano espressamente conferite da leggi speciali o dallo Statuto ad altro organo.	Art. 12 - Competenze Il Consiglio, riservate le competenze dei Comuni, è l'organo superiore del Consorzio. Esso in particolare: a) esamina e approva i conti consuntivi e preventivi del Consorzio; b) esercita la sorveglianza sull'Amministrazione consortile; c) autorizza le spese di investimento; d) provvede alle nomine di sua competenza ed in particolare del suo Presidente e della Delegazione consortile; e) decide le opere e le attrezzature consortili sulla base di preventivi e di progetti definitivi; accorda i crediti necessari e fissa il termine entro il quale i finanziamenti di cui alla lettera c) decadono se non utilizzati; f) delibera sulle spese non previste nel bilancio preventivo quando superino l'importo di fr. 50'000.-- (limite complessivo) di competenza della Delegazione; g) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili; h) adotta, modifica, sospende e abroga i Regolamenti consortili; i) autorizza la Delegazione ad intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere. Sono riservate le procedure amministrative; j) autorizza l'utilizzo dei contributi sostitutivi per il finanziamento di opere o attività regionali, sentito il parere dell'Autorità cantonale; ratifica gli eventuali mandati di prestazione stipulati dalla Delegazione con i Comuni consorziati per l'esecuzione di compiti accessori inerenti alla PCi; l) esercita tutte le competenze che non siano espressamente conferite da leggi speciali o dallo Statuto ad altro organo.	Testo adeguato in base all'art. 17 nuova LCom. Lo Statuto consortile può prevedere per le competenze delle lettere c), e), g), i) e l) del presente cpv. la delega decisionale a favore della Delegazione stabilendone i limiti. Vedi art. 28 dello Statuto
	Art. 13 - Seduta costitutiva NUOVO Il Consiglio è convocato dalla Delegazione consortile uscente entro 30 giorni dalla comunicazione di tutti i rappresentanti comunali. La seduta è aperta dal consigliere più anziano per età.	Testo adeguato in base all'art. 19 cpv. 2 nuova LCom.

ATTUALE (6.10.2008)	PROGETTO	COMMENTO
Art. 11 - Funzionamento Il Consiglio consortile funziona e delibera, per analogia, secondo le norme del titolo secondo, capitolo terzo della LOC, tranne gli artt. 42, 43, 47, 75 e segg.	Art. 14 - Funzionamento Il Consiglio funziona e delibera, per analogia, secondo i disposti degli articoli 46 cpv. 1, 50 cpv. 3, 51, 52, 55, 57, 62, 64, 65, 66 Legge organica comunale (LOC). I rappresentanti agiscono su istruzione dei Municipi dei Comuni e redigono un resoconto annuo al loro indirizzo.	Testo adeguato in base all'art. 19 nuova LCCom.
	Art. 15 - Ritiro e rinvio di messaggi NUOVO I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio. Il Consiglio può decidere il rinvio dei messaggi alla Delegazione.	Ripreso per analogia quanto previsto nella LOC.
Art. 12 - Sessione ordinaria Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno. La prima sessione è convocata entro il 30 aprile ed esamina principalmente il consuntivo dell'esercizio precedente. La seconda sessione, da tenersi entro il 31 dicembre, esamina in ogni caso il preventivo dell'anno seguente.	Art. 16 - Sessione ordinaria Il Consiglio si riunisce in due sessioni ordinarie annuali. La prima sessione è convocata entro il 30 giugno ed esamina principalmente il conto consuntivo dell'esercizio precedente. La seconda sessione, da tenersi entro il 31 dicembre, esamina in ogni caso il preventivo dell'anno seguente.	Testo adeguato in base all'art. 18 nuova LCCom.
Art. 13 - Sessioni straordinarie Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria con domanda scritta e motivata al proprio Presidente, su richiesta: a) di almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati; b) di almeno un terzo dei membri del Consiglio; c) della maggioranza della Delegazione.	Art. 17 - Sessioni straordinarie Il Consiglio si riunisce inoltre, quando ciò sia chiesto: - dalla Delegazione consortile; - da almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati, con domanda scritta e motivata alla Delegazione, indicando gli oggetti da discutere; la Delegazione fissa la data della sessione e ne ordina la convocazione.	Testo adeguato in base all'art. 18 nuova LCCom.

ATTUALE (6.10.2008)	PROGETTO	COMMENTO
	Art. 18 - Convocazione NUOVO Il Presidente del Consiglio d'intesa con la Delegazione fissa la data della sessione e, con un preavviso di almeno sette giorni, ne ordina la convocazione con comunicazione personale scritta ai rappresentanti comunali, ai Municipi e con avviso agli albi dei Comuni consorziati. La convocazione d'urgenza deve pervenire ai rappresentanti e ai Municipi al più tardi il giorno antecedente la riunione.	Testo adeguato in base all'art. 19 cpv. 2 nuova LCCom
	Art. 19 - Deliberazioni NUOVO Il Consiglio è diretto da un Presidente nominato a rotazione annuale. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica e può deliberare solo se sono presenti rappresentanti dei Comuni che dispongono della maggioranza assoluta dei voti. Se il Consiglio non può deliberare per mancanza del numero legale, il Presidente procede ad una nuova convocazione. Il Consiglio decide a maggioranza assoluta dei voti presenti. La Delegazione vi partecipa in corpore o con una rappresentanza, senza diritto di voto. Il Presidente ed i membri della Delegazione possono prendere parte alla discussione solo a nome della Delegazione e a sostegno delle proposte formulate da quest'ultima.	Testo adeguato in base all'art. 18 nuova LCCom.

ATTUALE (6.10.2008)	PROGETTO	COMMENTO
	Art. 20 - Sistema di voto NUOVO Le votazioni avvengono, di regola, a voto aperto per alzata di mano.	Testo adeguato in base all'art. 19 cpv. 2 nuova LCCom
	Art. 21 - Urgenza NUOVO Il Consiglio non può deliberare su oggetti non compresi nell'ordine del giorno, se non è accolta l'urgenza dalla maggioranza assoluta dei membri. L'urgenza non può essere dichiarata per le mozioni e nella seduta costitutiva.	Testo adeguato in base all'art. 19 cpv. 2 nuova LCCom.
	Art. 22 Revoca di risoluzioni NUOVO Il Consiglio può revocare una risoluzione, con il voto della maggioranza assoluta dei membri, riservati i diritti dei terzi.	Testo adeguato in base all'art. 19 cpv. 2 nuova LCCOm.

ATTUALE (6.10.2008)	PROGETTO	COMMENTO
	Art. 23 - Verbal delle sedute NUOVO 1. Il Segretario consortile, o in sua assenza una persona designata dal Presidente del Consiglio, redige il verbale che deve contenere: a) la data e l'ordine del giorno; b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo; c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni; d) il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto. 2. Il contenuto riguardante le lettere a) , b) e c) deve essere letto seduta stante, approvato e firmato dal Presidente e, dal Segretario. 3. Il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto è verbalizzato a parte e approvato nella seduta successiva. Per la redazione del verbale è ammesso l'ausilio di mezzi tecnici di registrazione.	Testo adeguato in base all'art. 19 cpv. 2 nuova LCCOm.
Art. 14 - Delegazione consortile <i>Composizione</i> La Delegazione si compone di 7 membri. Di regola un Comune non può avere la maggioranza dei membri.	Art. 24 - Delegazione consortile <i>Composizione</i> La Delegazione si compone di cinque membri compreso il Presidente. Di regola un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri della Delegazione.	Testo adeguato in base all'art. 20 nuova LCCom che fissa in cinque il numero massimo dei membri della DC.
Art. 15 - Elezione, incompatibilità 1) La Delegazione è nominata dal Consiglio tra i suoi membri nella seduta costitutiva, a scrutinio segreto e proporzionalmente ai gruppi politici che lo compongono. 2) La carica di membro della Delegazione è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio o di impiegato a tempo pieno o parziale del Consorzio.	Art. 25 - Elezione, incompatibilità 1) La Delegazione è nominata dal Consiglio nella seduta costitutiva. 2) Sono eleggibili i cittadini domiciliati e aventi diritto di voto nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio. 3) L'elezione avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera la quantità delle persone da eleggere. Se per l'elezione dei membri della Delegazione vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. 4) La carica di membro della Delegazione è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio o di impiegato del Consorzio.	Testo adeguato in base all'art. 21 nuova LCCom.

ATTUALE (6.10.2008)	PROGETTO	COMMENTO
Art. 16 - Presidente Il Presidente della Delegazione, scelto tra i membri della stessa, è eletto dal Consiglio, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.	Art. 26 - Presidente Il Presidente e il Vicepresidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione nel suo interno, a scrutinio segreto. In presenza di più proposte le stesse vengono messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. L'elezione avviene in forma tacita quando si ha un'unica proposta.	Testo adeguato in base all'art. 22 nuova LCCom.
Art. 17 - Competenze La Delegazione dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi e lo rappresenta di fronte ai terzi. In particolare: - esegue o fa eseguire le risoluzioni del Consiglio; - allestisce ogni anno il bilancio preventivo e il conto consuntivo; - provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni nonché delle tasse e dei contributi da altre fonti; - provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo o dal presente Statuto; - propone al Consiglio l'utilizzo dei contributi sostitutivi per il finanziamento di opere o attività regionali; - nomina il Vicepresidente della Delegazione; - nomina gli impiegati consortili; - delibera sui concorsi effettuati in base alle apposite leggi; - delibera sulle offerte presentate secondo le disposizioni della Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001; - cura l'esecuzione dei regolamenti consortili; - decide la chiamata in servizio delle formazioni d'intervento in caso di catastrofe. La Delegazione può fare spese di carattere ordinario non preventivate, senza il consenso del Consiglio, fino ad un importo annuo complessivo di Fr. 50'000.-.	Art. 27 - Competenze La Delegazione dirige l'Amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi e lo rappresenta di fronte ai terzi. In particolare: - esegue o fa eseguire le risoluzioni del Consiglio; - allestisce ogni anno il conto preventivo e quello consuntivo; - provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni nonché delle tasse e dei contributi da altre fonti; - provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo o dal presente Statuto; - propone al Consiglio l'utilizzo dei contributi sostitutivi per il finanziamento di opere, attrezzature o attività regionali; - nomina il proprio Presidente e Vicepresidente alla sua prima seduta di quadriennio; - nomina il Segretario consortile; - nomina il Comandante regionale e gli impiegati consortili; - designa i membri dello Stato Maggiore Consortile d'emergenza per la gestione di avvenimenti gravi o catastrofici (SMCE); - delibera sui concorsi effettuati in base alle apposite leggi; - delibera sulle offerte presentate secondo le disposizioni della Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 e successive modifiche; - cura l'esecuzione dei regolamenti consortili; - decide la chiamata in servizio delle formazioni d'intervento in caso di catastrofe. Essa esplica inoltre le competenze delegate secondo l'art. 28 dello Statuto.	Testo adeguato in base all'art. 17 nuova LCCom. L'aspetto delle deleghe è stato regolato nel nuovo art. 28 dello Statuto.

ATTUALE (6.10.2008)	PROGETTO	COMMENTO
	Art. 28 - Deleghe NUOVO In applicazione dell'art 17 LCCom ed in relazione agli oggetti di cui all'art. 10 lettere c), e), g), i) e l) dello Statuto, sono delegate le seguenti decisioni a) alla Delegazione consortile: - la decisione su investimenti fino ad un importo massimo di fr. 100'000.-- per oggetto/opera, ed un importo annuo complessivo di fr. 250'000.--; - la decisione su spese di carattere ordinario non preventivate, fino ad un importo annuo complessivo di fr. 50'000.--. b) all'Amministrazione, e per essa al Comandante regionale: - la decisione su spese di carattere ordinario non preventivate, fino ad un importo di fr. 5'000.-- per oggetto, ma un massimo di fr. 20'000.-- per anno ; - la decisione in materia di dispense dalla convocazione a servizi di PCI . c) all'Amministrazione, e per essa al Segretario consortile: la decisione su spese di carattere ordinario non preventivate, fino ad un importo di fr. 2'500.-- per oggetto, ma un massimo di fr. 10'000.-- per anno.	Testo adeguato in base all'art. 17 nuova LCCom. Pur considerando la maggiore complessità della realtà comunale, dove i Municipi e l'Amministrazione vengono chiamati ad operare nei campi più disparati, con la modifica dello Statuto è opportuno trovare una soluzione per snellire e rendere maggiormente dinamico l'iter di valutazione e decisione in seno all'Esecutivo consortile ed alla rispettiva Amministrazione. Per analogia la LOC, nei Comuni con più di 50'000 abitanti, prevede una delega al Municipio - di fr. 250'000.-- per spese d'investimento - di fr. 100'000.-- per spese correnti non preventivate - (la nostra Regione conta più di 85'000 abitanti)

ATTUALE (6.10.2008)	PROGETTO	COMMENTO
Art. 18 - Funzionamento La Delegazione funziona, per analogia, secondo le norme del titolo secondo, capitolo quarto della LOC, tranne gli artt. da 80 a 82 e da 106 a 110 inclusi, nonché 116.	Art. 29 - Funzionamento La Delegazione è convocata dal suo Presidente per le sedute ordinarie nei giorni prestabiliti e, inoltre, quando egli lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei membri della Delegazione. Il Presidente dirige le sedute. Per validamente deliberare, alla seduta deve essere presente la maggioranza assoluta dei membri. Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza possibilità di astenersi. In caso di parità viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva; in caso di nuova parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. La Delegazione consortile per il resto funziona, per analogia, secondo le norme del Titolo II capitolo IV LOC, tranne gli artt. 80 - 82, 106 - 112 inclusi, e 116.	Testo adeguato in base all'art. 24 nuova LCCom.
Art. 19 - Commissione della Gestione <i>Composizione</i> DA ABROGARE La Gestione si compone di 5 membri.	Art. 30 - Organo esterno NUOVO L'organo esterno di cui all'art. 7 dello Statuto è designato dalla Delegazione per il quadriennio, sentito il preavviso dei Municipi dei Comuni consorziati. Esso opera secondo le modalità previste dalla LOC e dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni.	Testo adeguato in base agli art 14 e 26 nuova LCCom. La Commissione della Gestione non esiste più. L'organo esterno, per quanto riguarda il nostro Consorzio, era comunque già precedentemente previsto all'art. 7 dello Statuto.
Art. 20 - Elezione DA ABROGARE La Gestione è nominata dal Consiglio tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, nello stesso modo della Delegazione.	Abrogato	Testo adeguato in base all'art. 14 nuova LCCom. La Commissione della Gestione non esiste più.

ATTUALE (6.10.2008)	PROGETTO	COMMENTO
Art. 21 - Funzionamento DA ABROGARE La Gestione funziona in applicazione analogica delle norme della LOC e segnatamente degli artt. 70, 71 e da 172 a 175.	Abrogato	Testo adeguato in base all'art. 14 nuova LCCom. La Commissione della Gestione non esiste più.
CAPO III – FINANZIAMENTO E GESTIONE		
Art. 22 - Finanziamento Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante: – le quote di partecipazione dei Comuni; – i sussidi federali e cantonali; – i contributi sostitutivi; – gli interessi maturati sulla eventuale liquidità; – le entrate straordinarie.	Art. 31 - Finanziamento Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante: – le quote di partecipazione dei Comuni; – i sussidi federali e cantonali; – i contributi sostitutivi; – gli interessi maturati sulla eventuale liquidità; – le entrate straordinarie. Il Consorzio non può prelevare imposte.	Testo adeguato in base all'art. 27 nuova LCCom. L'aspetto dell'incasso e della gestione dei contributi sostitutivi è stato modificato con i cambiamenti della rispettiva Legge federale (LPPC) entrata in vigore l'1.1.12. Lo Statuto verrà se del caso modificato ulteriormente in funzione delle modalità che si vorranno adottare nel nostro Cantone e che dovranno fare l'oggetto di una mutazione della relativa Legge d'applicazione.
Art. 23 - Quote di partecipazione dei Comuni La ripartizione delle spese è eseguita annualmente in modo proporzionale sulla base della popolazione residente risultante dall'ultimo Annuario statistico e dell'indice di capacità finanziaria dei Comuni membri pubblicato sul Foglio ufficiale ogni due anni. Nel calcolo della quota di partecipazione il parametro relativo alla popolazione viene considerato due volte mentre quello della capacità finanziaria una volta.	Art. 32 - Quote di partecipazione dei Comuni La ripartizione delle spese è eseguita annualmente in modo proporzionale sulla base della popolazione residente permanente risultante dall'ultimo Annuario statistico.	Lo Statuto attualmente in vigore stabilisce che nel calcolo della quota di partecipazione il parametro relativo alla popolazione venga considerato due volte, mentre quello della capacità finanziaria una volta. Il nuovo tenore dell'art. 28 LCCom lascia piena libertà ai Comuni di fissare le modalità di ripartizione delle spese consortili tra i Comuni. Esso, in particolare, non prevede più l'obbligo di considerare la capacità finanziaria. Il criterio della forza finanziaria viene già utilizzato in numerosi ambiti per il riequilibrio delle risorse tra Comuni dotati di maggiori o minori risorse. D'altro lato la gran parte dei servizi della Protezione civile (corsi, interventi, costruzioni, manutenzioni, ecc.) come pure la rappresentatività politica, non si basano su termini astratti ma possono essere ricondotti direttamente alle necessità della popolazione residente. Per la ripartizione delle spese si propone quindi di contemplare unicamente la proporzione della popolazione.

ATTUALE (6.10.2008)	PROGETTO	COMMENTO
Art. 24 - Sussidi e contributi 1) Il Consorzio incassa i contributi sostitutivi per l'esonero dalla formazione dei rifugi obbligatori di PCI. 2) Il Consorzio è autorizzato all'incasso dei sussidi federali e cantonali.	Art. 33 - Sussidi e contributi sostitutivi 1) Il Consorzio incassa i contributi sostitutivi per l'esonero dalla formazione dei rifugi obbligatori di PCI. 2) Il Consorzio è autorizzato all'incasso dei sussidi federali e cantonali.	L'aspetto dell'incasso e della gestione dei contributi sostitutivi è stato modificato con i cambiamenti della rispettiva Legge federale (LPPC) entrata in vigore l'1.1.12. Lo Statuto verrà se del caso modificato ulteriormente in funzione delle modalità che si vorranno adottare nel nostro Cantone e che dovranno fare l'oggetto di una mutazione della relativa Legge d'applicazione. Si veda inoltra l'art. 27 LCCom.
	Art. 34 - Opere consortili , forniture, servizi e attrezzature NUOVO 1) Il consorzio è responsabile per la realizzazione delle opere e per l'acquisizione di attrezzature e servizi di cui all'art. 12 dello Statuto. 2) Esso attiva e gestisce i relativi crediti ed ammortamenti nell'ambito dei propri conti e conformemente al piano finanziario.	Nuovo art. in base all'art. 29 nuova LCCom. Il Cantone aveva inizialmente previsto che ogni Comune si assumesse, obbligatoriamente, la responsabilità non soltanto di anticipare le quote per gli investimenti dei Consorzi, ma anche conseguentemente di attivare le relative voci nei propri conti. Per quanto già investito o in fase d'investimento era prevista un'eccezione. In base ad una recente iniziativa parlamentare, il principio è stato modificato nel senso che è lasciata ancora libera scelta ad ogni Consorzio e ai Comuni di decidere la migliore soluzione sia per i nuovi investimenti sia per quelli antecedenti. La Delegazione propone lo Statuto Quo poiché le modalità finora adottate hanno dimostrato la loro efficacia e perché, anche considerando l'eventualità di dover realizzare qualche rifugio pubblico nei Comuni in cui si presentano ancora carenze, ipotesi piuttosto remota, tutte le opere di condotta sono state realizzate. Dopo l'avvenuta acquisizione della sede, i futuri investimenti saranno prettamente di natura amministrativa (beni amministrativi) e per il finanziamento degli stessi si potrà inoltre far capo al fondo contributi sostitutivi. Si evita così di andare a gravare direttamente i conti comunali.
	Art. 35 - Beni consortili NUOVO Ai beni consortili sono applicabili i disposti del Titolo VI LOC.	Nuovo art. in base all'art. 41 nuova LCCom.

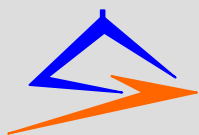
ATTUALE (6.10.2008)	PROGETTO	COMMENTO
	Art. 36 - Piano finanziario NUOVO 1) Il Consorzio si dota di un piano finanziario secondo le norme della LOC. 2) Il piano finanziario va sottoposto per discussione al Consiglio consortile. 3) La Delegazione consortile invia preventivamente una copia del piano finanziario ai Municipi, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile in cui viene discusso.	Nuovo art. in base all'art. 32 nuova LCCom il quale, per analogia alla LOC, prevede anche per i Consorzi l'obbligo dell'allestimento di un Piano Finanziario. Anche per l'allestimento e la tenuta dello stesso si rimanda ai disposti LOC (art. 156).
Art. 25 - Tenuta dei conti Per la tenuta dei conti sono applicabili per analogia le norme della LOC e del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni (del 30 giugno 1987).	Art. 37 Gestione <i>Tenuta dei conti</i> Per la tenuta dei conti sono applicabili per analogia le norme del Titolo V Capitolo I LOC e del Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni (del 30 giugno 1987).	Testo adeguato in base all'art. 31 nuova LCCom.
Art. 26 - Bilanci preventivi 1) La Delegazione, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio, invia copia dei bilanci preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati ed al Consiglio di Stato. 2) I Municipi possono inviare le loro opposizioni motivate e le loro osservazioni almeno 30 giorni prima della seduta del Consiglio. 3) Se determinate poste del bilancio preventivo sono contestate da uno o più Comuni, esse possono essere approvate solo alla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio consortile.	Art. 38 - Conti preventivi 1) La Delegazione consortile invia una copia dei conti preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati e al Consiglio di Stato almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile. 2) I Municipi possono chiedere approfondimenti puntuali alla Delegazione consortile in applicazione dell'art. 35 LCCom.	Testo adeguato in base all'art. 33 nuova LCCom. L'approvazione del preventivo è sottoposta alla maggioranza assoluta dei voti presenti nel Consiglio consortile, i cui componenti voteranno in funzione delle istruzioni ricevute dai Comuni/dai Municipi.

ATTUALE (6.10.2008)	PROGETTO	COMMENTO
Art. 27 - Conti consuntivi 1) La Delegazione invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi ed al Consiglio di Stato almeno due mesi prima della seduta del Consiglio. 2) I Municipi possono presentare le eventuali osservazioni almeno 30 giorni prima della seduta del Consiglio; sulle stesse riferisce al Consiglio la Delegazione.	Art. 39 - Conti consuntivi 1) La Delegazione invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali in Consiglio, al Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio. 2) L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio. 3) I Municipi di Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo. 4) La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.	Testo adeguato in base agli artt. 33 e 34 nuova LCCom.
Art. 28 - Obbligo di preavviso ai Comuni 1) I messaggi per opere consortili, con il relativo piano di finanziamento, sono preventivamente sottoposti al preavviso delle Assemblee e dei Consigli comunali dei Comuni membri. 2) I Comuni devono pronunciarsi entro sei mesi, pena la decadenza del diritto di esprimere l'avviso.	Art. 40 - Obbligo di coinvolgimento e d'informazione 1) Progetti, preventivi definitivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti del Consorzio sono anticipatamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati ed ai rispettivi rappresentanti, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile; 2) Gli altri oggetti di cui all'art. 17 LCCom, vanno sottoposti ai Municipi e ai rispettivi rappresentanti, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile; 3) Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire ragguagli e documentazione sulla gestione del Consorzio; 4) I Municipi informano annualmente i loro Legislativi sull'attività del Consorzio.	Testo adeguato in base agli artt. 17 e 35 nuova LCCom. Ai Municipi è assicurata l'informazione per valutare la necessità e l'entità delle spese ed esprimeranno il loro parere mediante le istruzioni di discussione e voto tramite il proprio rappresentante nel Consiglio.
Art. 29 - Convenzioni Il Consorzio può sottoscrivere convenzioni con Comuni membri per l'esecuzione di servizi supplementari della PCi non previsti all'art. 3 del presente Statuto.	Art. 41 - Convenzioni e mandati di prestazione Il Consorzio può sottoscrivere convenzioni o mandati di prestazione con Comuni membri per l'esecuzione di compiti accessori, ma strettamente connessi con i mandati di PCi. I Comuni interessati se ne assumono i relativi costi.	Tema previsto all'art. 1 LCCom. La forma del mandato di prestazione è regolata all'art. 193b LOC. Si rimanda inoltre al progetto di art. 2 del presente Statuto.

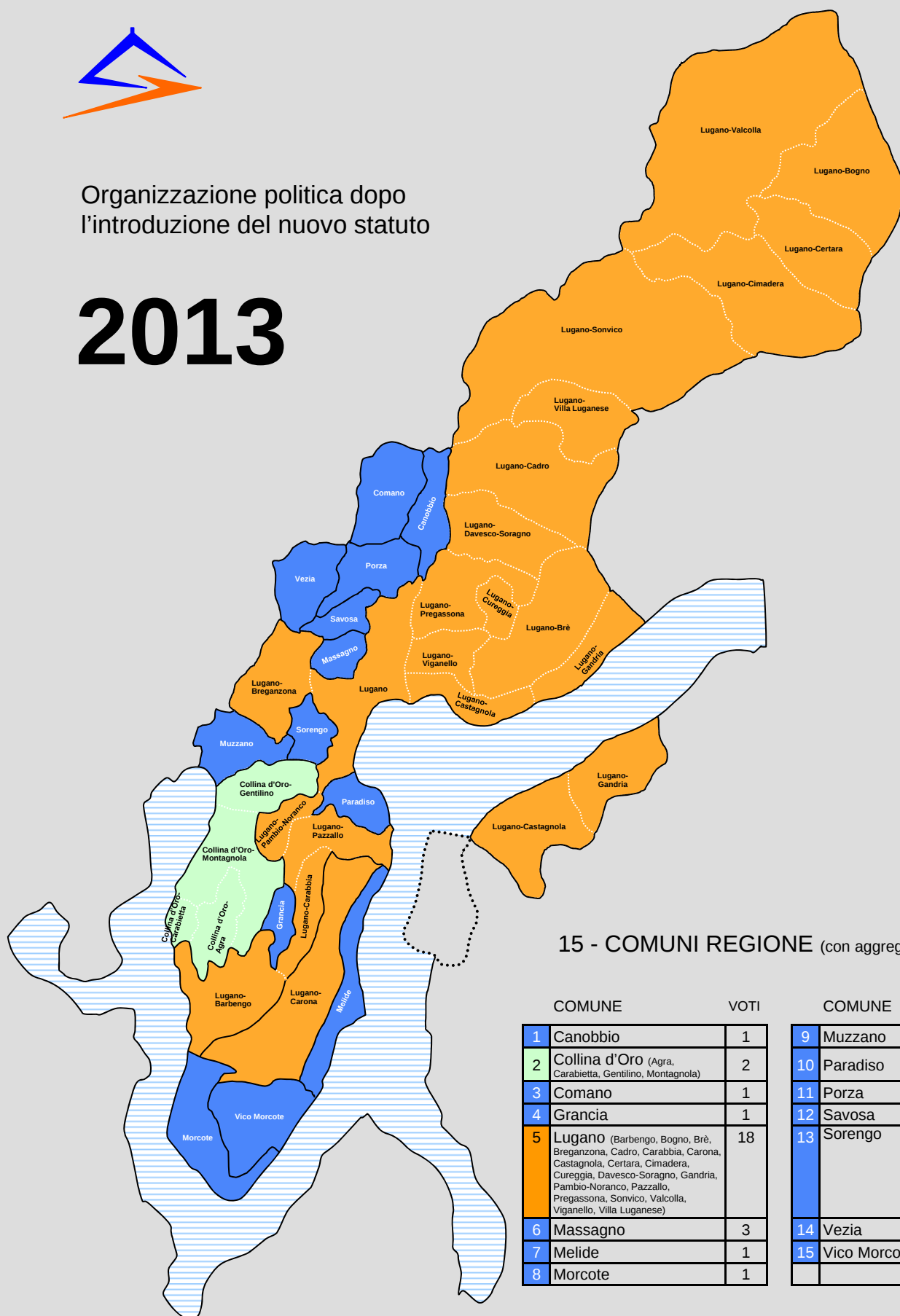
ATTUALE (6.10.2008)	PROGETTO	COMMENTO
	Art. 42 Regolamenti NUOVO 1) I regolamenti del Consorzio sono adottati dal Consiglio consortile; 2) I regolamenti sono esposti al pubblico in tutti i Comuni consorziati per un periodo di 15 giorni durante il quale ogni persona o ente direttamente interessato può presentare ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essi contenute; 3) Per quanto non stabilito dalla LCCom, sono applicabili per analogia gli artt. 186 e segg. della LOC.	Nuovo art. in base all'art. 37 nuova LCCom. Si tratta delle norme attuative di quanto previsto all'art. 12 lett. h) dello Statuto. Il tema era già in parte previsto nella precedente legislazione ma non indicato espressamente nello Statuto.
CAPO IV – NORME VARIE		
	Art. 43 - Segretario e dipendenti consortili NUOVO 1) Il Segretario consortile è nominata/o dalla Delegazione consortile fuori dalla stessa. 2) Esso funge nel contempo da Segretario del Consiglio consortile. 3) Al Comandante regionale e ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I LOC e l'apposito regolamento organico.	Testo adeguato in base all'art. 25 nella LCCom.
	Art. 44 - Diritto di firma NUOVO Le firme congiunte del Presidente o del Vice presidente della Delegazione con il Segretario, vincolano il Consorzio di fronte a terzi.	Ripreso per analogia con quanto previsto dalla LOC
Art. 30 - Pubblicazione Il decreto d'istituzione o di scioglimento del Consorzio deve essere pubblicato nel Foglio ufficiale.	INTEGRATO NELL'ARTICOLO 48	

ATTUALE (6.10.2008)	PROGETTO	COMMENTO
Art. 31 - Pubblicazione delle risoluzioni Il Presidente della Delegazione provvede entro cinque giorni all'esposizione agli albi di tutti i Comuni consorziati e alla pubblicazione nel Foglio ufficiale delle risoluzioni del Consiglio e, quando l'interesse generale lo richiede, della Delegazione. Per la decorrenza dei termini fa stato la pubblicazione nel Foglio ufficiale.	Art. 45 - Pubblicazione delle risoluzioni Nessun cambiamento.	
Art. 32 - Ricorsi Contro le decisioni degli organi consortili è dato ricorso nei modi previsti dalla LOC.	Art. 46 - Ricorsi Il Comune, tramite il Municipio, è legittimato a interporre ricorsi contro le decisioni degli organi consortili (fatta eccezione per i regolamenti) e le opposizioni di cui agli artt. 7 cpv. 4, 10 cpv. 2, 43 cpv. 2 e 46 LCCom.	Testo adeguato in base all'art. 36 nuova LCCom.
Art. 33 - Scioglimento del Consorzio Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei membri del Consiglio. E' riservata la ratifica del Consiglio di Stato.	Art. 47 - Scioglimento del Consorzio Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio. E' riservata la ratifica del Consiglio di Stato. Contro la decisione del Consiglio di Stato è data facoltà ai Comuni consorziati di ricorrere entro il termine di 30 giorni.	Testo adeguato in base all'art. 44 nuova LCCom. Si prevede in particolare che, oltre all'adesione del Consiglio di Stato, per lo scioglimento e/o la liquidazione di un Consorzio, debba esistere la doppia maggioranza dei Comuni e dei voti del Consiglio consortile.
	Art. 48 - Pubblicazione PRECEDENTE ARTICOLO 30 Il decreto d'istituzione o di scioglimento del Consorzio deve essere pubblicato nel Foglio ufficiale e all'albo dei Comuni consorziati.	Testo adeguato in base all'art. 39 nuova LCCom.

ATTUALE (6.10.2008)	PROGETTO	COMMENTO
Art. 34 - Entrata in vigore Il presente Statuto entra in vigore dopo la ratifica del Consiglio di Stato. Con l'entrata in vigore del documento sono abrogati lo Statuto consortile del 1 aprile 1992 nonché le Convenzioni ed i relativi Regolamenti di applicazione dei Quartieri a Statuto Speciale (QaSS 15, 16, 25, 35) stipulate con i Comuni membri della Regione di PCI.	Art. 49 - Entrata in vigore Trascorsi i termini di ricorso il presente Statuto entra in vigore dopo la ratifica del Consiglio di Stato.	Testo adeguato per analogia agli artt. 39 e 40 nuova LCCom.
CAPO V – NORME TRANSITORIE		
Art. 35 - Norme transitorie La ripartizione dei costi per la gestione 2008 (quote di partecipazione dei Comuni) avviene utilizzando ancora i parametri stabiliti dallo Statuto 1 aprile 1992 e dalle Convenzioni dei QaSS. Le nuove interessenze dei Comuni verranno considerate con la gestione 2009.	Art. 50 - Norme transitorie Ripartizione costi di gestione La ripartizione dei costi per la gestione 2013 (quote di partecipazione dei Comuni) avviene utilizzando ancora i parametri stabiliti dallo Statuto 6 ottobre 2008. Le nuove interessenze dei Comuni verranno considerate con la gestione 2014.	Testo adeguato in base alle previsioni di massima dell'iter di discussione ed approvazione delle modifiche. Esso ha lo scopo di evitare, per quanto possibile, una modifica dei parametri finanziari nella gestione corrente dell'anno, ciò che sarebbe poco opportuna sia per i Comuni sia per il Consorzio.
Art. 36 - Interesse remunerativo I contributi sostitutivi già incassati dai singoli Comuni, prima dell'entrata in vigore del presente Statuto, sono da riversare al Consorzio entro il termine di 1 anno. In caso di pagamento in rate l'ammontare dovuto deve essere versato in ragione di almeno il 20% per anno. Sull'importo rimanente al Comune è dovuto al Consorzio un saggio pari all'interesse remunerativo riconosciuto sulla liquidità di quest'ultimo dalla Città di Lugano.	Art. 51 - Interesse remunerativo Nessun cambiamento.	Si tratta di un aspetto a suo tempo deciso all'interno del nostro Consorzio e che non era specificatamente previsto dalla precedente o nuova LCCom. L'operazione di rimborso non è ancora conclusa motivo per cui non si ritiene di modificare o stralciare l'articolo.



2013



15 - COMUNI REGIONE (con aggregazioni)

COMUNE		VOTI	COMUNE		VOTI
1	Canobbio	1	9	Muzzano	1
2	Collina d'Oro (Agra, Carabietta, Gentilino, Montagnola)	2	10	Paradiso	2
3	Comano	1	11	Porza	1
4	Grancia	1	12	Savosa	1
5	Lugano (Barbengo, Bogno, Brè, Breganzona, Cadro, Carabbia, Carona, Castagnola, Certara, Cimadèra, Cureggia, Davesco-Soragno, Gandria, Pambio-Noranco, Pazzallo, Pregassona, Sonvico, Valcolla, Viganello, Villa Luganese)	18	13	Sorenago	1
6	Massagno	3	14	Veza	1
7	Melide	1	15	Vico Morcote	1
8	Morcote	1			

Organo di controllo

Revisore esterno